

D.P.R. 422/2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. 422 in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4-12-2001

Art. 2.

Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione

1. L'esercizio delle attività di comunicazione nell'ambito degli

uffici per le relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture di

cui all'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150, fatte salve le

norme vigenti nei diversi ordinamenti che disciplinano l'accesso alle

qualifiche, e' subordinato al possesso dei requisiti di cui ai

successivi commi 2 e 4.

2. **Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il**

personale appartenente a qualifiche comprese nell'area di

inquadramento C del contratto collettivo nazionale di lavoro per il

comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi

nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le

altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente

regolamento, e' richiesto il possesso del diploma di laurea in

scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni

pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i

laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di

perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari

rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie

assimilate da universita' ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonche' presso strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato B al presente regolamento.